



Città di Grosseto

Ordinanza del Sindaco n° 73 del 15/09/2017

Oggetto: PARTICOLARE REGOLAMENTAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE E VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE A CONTENUTO ALCOLICO E NON, IN OCCASIONE DEGLI INCONTRI DI CALCIO DELLA U.S.GAVORRANO 1930 E DELLA A.S.D. U.S. GROSSETO 1912 CHE SI DISPUTERANNO A GROSSETO PRESSO LO STADIO COMUNALE " C. ZECCHINI". - STAGIONE CALCISTICA 2017-2018

IL SINDACO

PREMESSO che le compagine calcistiche U.S. GAVORRANO 1930 ed A.S.D. U.S. GROSSETO 1912 risultano partecipanti, rispettivamente, al Campionato Nazionale di calcio Serie "C" – Girone A ed al Campionato di calcio Serie "Eccellenza", e le relative partite "casalinghe" si disputeranno presso il locale Stadio Comunale Olimpico " Carlo ZECCHINI ".

RICHIAMATE le decisioni assunte in sede di G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza) presso la Questura di Grosseto in data 17/08/2017 relativamente alla esigenza di regolamentare la somministrazione e la vendita per asporto delle bevande presso gli esercizi pubblici e commerciali e presso ogni altra analoga struttura di vendita e somministrazione (quali circoli privati, spacci interni, mense, strutture ricettive, esercizi artigianali, ecc.) anche in forma ambulante o con forme automatiche di distribuzione, ubicati:

- all'interno dello Stadio Comunale Olimpico "C.Zecchini" (con eccezione della zona "hospitality");
- nell'area limitrofa a detto impianto (compresa tra le vie indicate nella parte dispositiva),
- presso la Stazione FF.SS. e nelle vie e piazze interessate dal percorso di collegamento tra la stessa Stazione FF.SS. e lo Stadio Comunale,

in occasione degli incontri di calcio disputati dalle suddette Società sportive presso il locale impianto Stadio Comunale C.Zecchini, al fine di innalzare i livelli di sicurezza per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana .

RITENUTO quindi necessario, recependo le indicazioni fornite dalla locale Questura, anche in sede di G.O.S. e confermando integralmente le motivazioni e considerazioni sviluppate negli analoghi provvedimenti adottati in riferimento alla precedenti stagioni sportive, adottare un nuovo provvedimento per la regolamentazione della somministrazione e vendita per asporto delle bevande, sia quelle a contenuto alcolico, sia quelle analcoliche quando contenute in contenitori di vetro, plastica o metallo (lattine), in occasione degli incontri di calcio che le squadre della U.S. Gavorrano 1930 e della A.S.D. GROSSETO 1912 disputeranno presso lo Stadio Comunale Olimpico "C. Zecchini" nel corso della stagione calcistica 2017/2018, interessante gli esercizi di

vendita e/o somministrazione di qualsiasi specie ubicati all'interno del citato impianto sportivo, con eccezione della zona "hospitality", ovvero nell'area limitrofa allo stesso, meglio precisata nella successiva parte dispositiva.

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., secondo cui: "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

VISTA la relazione tecnico-istruttoria redatta dal Dirigente del Settore competente.

DATO ATTO, altresì, che:

- il presente provvedimento é stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

la situazione di urgenza consente all'amministrazione l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90 nei confronti dei singoli destinatari del provvedimento.

ORDINA

In occasione di tutti gli incontri di calcio che le prime squadre della U.S. GAVORRANO 1930 e della A.S.D. GROSSETO 1912, disputeranno, per manifestazioni ufficiali (incontri amichevoli, Campionato, Coppa Italia, ecc.) presso il locale Stadio Comunale "C. Zecchini" durante la stagione sportiva 2017/2018, **da 3 (TRE) ore prima dell'inizio e fino ad 1 (UNA) dopo la fine degli stessi**; all'interno dello Stadio Olimpico "C.Zecchini" (con eccezione della zona "hospitality"), nonché in prossimità dello stesso (area compresa tra le Vie: Fabio Massimo, Giulio Cesare (tratto Via Fabio Massimo – Via Telamonio), Telamonio, Cimabue, Via Einaudi, Via De Nicola, Via Aldi, rilevato FFSS, Via Fabio Massimo); presso la Stazione FF.SS. e nel percorso di collegamento tra questa e lo Stadio comunale, ovvero: Viale Sonnino, - tratto tra Ponte dei Macelli e Via Matteotti, - Via Matteotti - tratto a fondo chiuso -, Via Mameli, Piazza Marconi:

-E' fatto divieto ai pubblici esercizi di somministrazione, alle attività commerciali od artigianali, alle strutture ricettive, ai circoli privati e/o spacci, alle mense di qualsiasi tipo ed a qualunque altro esercizio in cui si somministri o si venda per asporto, anche in forma ambulante o mediante forme automatiche di distribuzione, comunque legittimate:

o di somministrare bevande superalcoliche ed alcoliche (con contenuto alcolico anche inferiore al 21%), compresa la birra;

o di vendere per asporto bevande alcoliche o superalcoliche di qualsiasi genere;

o di vendere per asporto bevande di qualsiasi genere quando contenute in recipienti di vetro, plastica o metallo. La vendita potrà avvenire, ove possibile, esclusivamente utilizzando, previa miscita, bicchieri di carta o plastica leggera.

La presente Ordinanza verrà resa pubblica mediante la pubblicazione sul sito Web del Comune di Grosseto, attraverso i mezzi di informazione, nonché con una capillare attività di distribuzione agli esercenti interessati ed infine tramite affissione presso alcuni punti tra quelli più interessati all'evento.

L'inosservanza al presente provvedimento comporterà a carico dei trasgressori la sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00- ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i..

DISPONE

che la presente Ordinanza:

- sia trasmessa al Sig. Questore di Grosseto;
- sia trasmessa, per la sua esecuzione, al locale Comando di Polizia Municipale;
- sia trasmessa alle sedi locali delle Associazioni di categoria interessate maggiormente rappresentative, affinché ne venga assicurata adeguata informazione ai propri associati;
 - sia trasmessa al Sig. Prefetto di Grosseto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54, comma 4, secondo periodo, e comma 9, del D.Lgs n. 267/2000.

RENDE NOTO CHE

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 è il Dirigente del Settore Polizia Municipale, Sicurezza e Ambiente.

IL SINDACO

Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Ai sensi dell'art. 3 quarto comma, la Legge 7 agosto 1990 n.241 avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Toscana Via Ricasoli n.40 Firenze ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.